DECISIONE (PESC) 2022/346 DEL CONSIGLIO

del 1º marzo 2022

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC ([1]).

(2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.

(4) Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto l'elaborazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche.

(5) In considerazione della gravità della situazione, e in risposta all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria a determinati enti creditizi russi e loro controllate russe, i quali sono rilevanti per il sistema finaziario russo e sono già oggetto di misure restrittive imposte dall'Unione o da paesi partner, e, fatte salve talune eccezioni, per quanto riguarda l'interazione con il Fondo russo per gli investimenti diretti.

(6) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(7) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure da essa contemplate.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

([1]) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).